

DELIBERAZIONE 5 settembre 2011, n. 763

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico naturale dei prodotti della vendemmia 2011 destinati a diventare vini, vini a Indicazione Geografica Protetta (IGP) e vini a Denominazione di Origine Protetta (DOP).

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il regolamento (CE) n. 1234/07 del Consiglio recante l'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), all'interno del quale è confluito il Reg. (Ce) 479/08 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, ed in particolare la sezione IV ter, relativa ai programmi di sostegno, che prevede, la concessione di un sostegno ai produttori che utilizzano mosto di uve concentrato, compreso il mosto di uve concentrato rettificato, per aumentare il titolo alcolometrico naturale dei prodotti alle condizioni stabilite all'allegato XV bis, solo se la misura specifica è inserita nei Programmi di sostegno nazionale;

Visto il Regolamento CE) n. 555/2008 della Commissione, del 28 giugno 2008, recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 479/2008 sopra richiamato;

Visto il programma nazionale di sostegno per la viticoltura, presentato dal Ministero delle Politiche Agricole alla Commissione dell'Unione Europea il 30 giugno 2008, cui ha fatto seguito la nota ministeriale di modifica inviata alla Commissione ai sensi dell'art. 3 del Reg. (CE) 555/08 il 30 giugno 2009, prot. n. 1712;

Visto che tale programma nazionale di sostegno, in particolare alla scheda "Misura K - Uso dei mosti concentrati e mosti concentrati rettificati per l'aumento della gradazione alcolica del vino", di cui all'art. 103 sexvicies del Reg. (CE) 1234/07, prevede di concedere, l'aiuto per l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale fino ad un massimo di 1 % vol;

Vista la lettera A dell'allegato XV bis del regolamento (CE) n. 1234/07 che prevede, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, che gli Stati membri possano autorizzare un aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino ottenuti da varietà di uve da vino classificabili in conformità dell'art. 120 bis paragrafo 2;

Visto il punto 2 dell'articolo 9 della Legge 20 febbraio 2006, n. 82 che affida alla Regione le competenze in materia di autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico

volumico naturale dei prodotti destinati a diventare vino da tavola, vino D.O.C. o D.O.C.G. e delle partite dei vini spumanti, dei vini spumanti di qualità e dei vini spumanti di qualità prodotti in regioni determinate (a partire dal 1 agosto 2009: vini, vini IGP, vini DOP);

Visto il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 8 agosto 2008 recante "Disposizioni nazionali per l'attuazione dei Reg. CE n. 479/08 del Consiglio e n. 555/08 della Commissione per quanto riguarda l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia" che stabilisce all'art. 2 che le operazioni di arricchimento vengano autorizzate dalle Regioni e Province autonome, previo accertamento della sussistenza delle condizioni climatiche che ne giustificano il ricorso e che le Regioni conservino la documentazione attestante l'accertamento delle condizioni climatiche, a disposizione dei competenti organismi comunitari e nazionali;

Considerato che le operazioni di arricchimento devono essere effettuate nel limite massimo di 1,5% vol e con le modalità previste dalla vigente normativa comunitaria e nazionale, citata nel presente atto, fatte salve le misure più restrittive previste dagli specifici disciplinari di produzione;

Considerato che alla lettera B punto 7 lett. b) dell'allegato XV bis del regolamento (CE) n. 1234/07 è previsto che in deroga alle disposizioni del punto 6, lett. d) della medesima lettera B del citato allegato, gli stati membri possono portare il titolo alcolometrico volumico totale dei prodotti di cui al punto 6 per la produzione dei vini a Denominazione di Origine ad un livello che essi determinano;

Vista la nota del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 13647 del 9 settembre 2009 con la quale viene evidenziato che la disposizione sopra citata è applicabile a decorrere dal 1 agosto 2009 e che pertanto, nelle more dell'adozione di un apposito decreto legislativo con il quale sarà recepita la medesima disposizione, è necessario dare pronta attuazione alla stessa al fine di non recare pregiudizio ai produttori interessati;

Visto che con la citata nota n. 13647 del 9 settembre 2009, il Mipaf ritiene che le Regioni possano con proprio provvedimento procedere alla determinazione del titolo alcolometrico volumico totale dei prodotti arricchiti destinati alla produzione dei vini a Denominazione di Origine, nel rispetto delle condizioni stabilite dalla vigente normativa comunitaria, fatte salve le eventuali condizioni più restrittive stabilite dagli specifici disciplinari di produzione;

Visto il Regolamento (CE) n. 606 del 10 luglio 2009

recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche, fra cui l'arricchimento, e le relative restrizioni;

Visto il Rapporto sull'andamento agrometeorologico relativo alla campagna viticola 2011 redatto dal Settore "Tecniche agronomiche - Viticoltura ed Enologia" della Regione Toscana, agli atti presso il Settore "Produzioni Agricole Vegetali" della Regione Toscana a disposizione dei competenti organismi comunitari e nazionali;

Considerato che dal rapporto sopra citato emerge che l'andamento meteorologico nei mesi di luglio e agosto, ha condizionato negativamente il processo di maturazione delle uve a causa dei fenomeni di seguito riportati:

- piogge intense a fine luglio che hanno determinato in varie aree attacchi di malattie fungine che stanno ostacolando il regolare decorso della maturazione;
- temperature elevate e forte siccità ad agosto che hanno causato un rallentamento delle funzioni fisiologiche ed una riduzione della presenza di liquidi nelle foglie e negli acini determinando il blocco della maturazione delle uve;

Considerato pertanto che le condizioni climatiche ed i fenomeni sopra descritti hanno determinato una disformità nella maturazione delle uve e un ritardo dell'accumulo del contenuto zuccherino e, che al tempo stesso, sarà necessario anticipare la vendemmia raccogliendo uve giunte a non perfetta maturazione;

Atteso che l'esigenza di ricorrere alla pratica dell'arricchimento per non compromettere la qualità del prodotto è stata manifestata anche da talune Organizzazioni Professionali Agricole e Cooperative;

Ritenuto opportuno, in considerazione della situazione sopra descritta, autorizzare il ricorso all'arricchimento dei prodotti della vendemmia 2011, destinati a diventare vini, vini a Indicazione Geografica Protetta (IGP) e a Denominazione di Origine Protetta (DOP);

Ritenuto che l'autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2011 riguarda:

- tutti i prodotti destinati ad essere qualificati e designati con le denominazioni di origine protette toscane (per tutte le tipologie previste dai disciplinari di produzione, anche in riferimento alle eventuali sottozone o menzioni geografiche aggiuntive);
- tutti i prodotti destinati ad essere qualificati e designati con le indicazioni geografiche protette toscane (per tutte le tipologie previste dai disciplinari di produzione, anche in riferimento alle eventuali sottozone o menzioni geografiche aggiuntive);

- tutti i prodotti destinati ad essere qualificati e designati come vino;
- l'intero territorio regionale;
- tutte le varietà di vite atte alla produzione di uva da vino idonee alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana;

Ritenuto altresì opportuno avvalersi della possibilità prevista alla lettera B punto 7 lett. b) dell'allegato XV bis del regolamento (CE) n. 1234/07 fissando a 14% vol il titolo alcolometrico volumico totale massimo dei prodotti arricchiti destinati alla produzione dei vini a Denominazione di Origine;

A voti unanimi

DELIBERA

1) che, per quanto riportato in narrativa, su tutto il territorio regionale è autorizzato l'arricchimento dei prodotti della vendemmia 2011 destinati a diventare vini, vini a Indicazione Geografica Protetta (IGP) e a Denominazione di Origine Protetta (DOP);

2) che, relativamente ai vini a Denominazione di origine Protetta (DOP) e a Indicazione Geografica Protetta (IGP), fatte salve eventuali misure più restrittive previste nei rispettivi disciplinari di produzione, l'arricchimento è consentito per tutti i prodotti destinati ad essere qualificati e designati con le denominazioni di origine toscane e indicazioni geografiche tipiche, dettagliate in allegato A, parte integrante del presente atto, con riferimento a tutte le tipologie, sottozone e menzioni geografiche aggiuntive previste dai disciplinari di produzione;

3) che l'arricchimento è consentito per tutte le varietà di vite atte a produrre vino idonee alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana riportate in allegato B, parte integrante del presente atto;

4) che le operazioni di arricchimento devono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari citati in premessa;

5) di fissare, ai sensi della lettera B punto 7 lett. b) dell'allegato XV bis del regolamento (CE) n. 1234/07, a 14% vol il titolo alcolometrico volumico totale massimo dei prodotti arricchiti destinati alla produzione dei vini a Denominazione di Origine;

6) che, ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del Decreto Ministeriale 8 agosto 2008 copia del presente provvedimento viene trasmessa al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - Direzione generale per l'attuazione delle politiche comunitarie e internazionali di mercato- ATPOII e all'Ufficio periferico dell'Ispettorato

per il Controllo della Qualità dei Prodotti Agroalimentari di Firenze;

7) di trasmettere il presente provvedimento alla Regione Liguria in quanto il territorio di produzione della denominazione Colli di Luni ricade anche in tale regione;

8) di disporre la pubblicazione del presente atto integralmente sul B.U.R.T. ai sensi dell'art. 5 comma

1 lett. f) della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 comma 2 della medesima L.R. 23/2007, compresi gli allegati.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta

SEGUONO ALLEGATI

ALLEGATO A

Vini a Denominazione di Origine Protetta

Brunello di Montalcino
Carmignano
Chianti e Chianti sottozone
Chianti Classico
Elba Aleatico Passito
Morellino di Scansano
Vernaccia di San Gimignano
Vino Nobile di Montepulciano
Ansonica Costa dell'Argentario
Barco Reale di Carmignano o Rosato di Carmignano o Vin Santo di Carmignano o Vin Santo di Carmignano Occhio di Pernice
Bianco dell'Empolese
Bianco di Pitigliano
Bianco Pisano di San Torpè
Bolgheri e sottozona Bolgheri Sassicaia
Candia dei Colli Apuani
Capalbio
Colli dell'Etruria Centrale
Colli di Luni (Interregionale Liguria-Toscana)
Colline Lucchesi
Cortona
Elba
Grance Senesi
Montecarlo
Montecucco
Monteregio di Massa marittima
Montescudaio
Moscadello di Montalcino
Orcia
Parrina
Pomino
Rosso di Montalcino
Rosso di Montepulciano
San Gimignano
Sant'Antimo
Sovana
Terratico di Bibbona
Terre di Casole
Val d'Arbia
Valdinievole
Valdichiana
Val di Cornia e sottozona Val di Cornia Suvereto
Vald'Arno di Sopra
Vin Santo del Chianti
Vin Santo del Chianti Classico
Vin Santo di Montepulciano

Vini ad Indicazione Geografica Protetta

Alta Valle della Greve

Costa Toscana

Colli della Toscana Centrale

Maremma Toscana

Montecastelli

Toscano o Toscana

Val di Magra

ALLEGATO B

Elenco delle varietà di vite classificate idonee alla produzione di uva da vino nell'unità amministrativa della Regione Toscana

1. Abrusco N.
2. Albana B.
3. Albarola B.
4. Aleatico N.
5. Alicante N.
6. Alicante Bouschet N.
7. Ancellotta N.
8. Ansonica B.
9. Barbera N.
10. Barsaglina N.
11. Biancone B.
12. Bonamico N.
13. Bracciola Nera N.
14. Cabernet Franc N.
15. Cabernet Sauvignon N.
16. Calabrese N.
17. Caloria N.
18. Canaiolo Bianco B.
19. Canaiolo Nero N.
20. Canina Nera N.
21. Carignano N.
22. Carmenere N.
23. Cesanese D'affile N.
24. Chardonnay B.
25. Ciliegiole N.
26. Clairette B.
27. Colombana Nera
28. Colorino N.
29. Durella B.
30. Fiano B.
31. Foglia Tonda N.
32. Gamay N.
33. Grechetto B.
34. Greco B.
35. Gropello Di S. Stefano N.
36. Gropello Gentile N.
37. Incrocio Bruni 54 B.
38. Lambrusco Maestri N.
39. Livornese Bianca B.
40. Malbec N.
41. Malvasia Bianca Di Candia B.
42. Malvasia Bianca Lunga B.
43. Malvasia Istriana B.
44. Malvasia N.
45. Malvasia Nera Di Brindisi N.

46. Malvasia Nera Di Lecce N.
47. Mammolo N.
48. Manzoni Bianco B.
49. Marsanne B.
50. Mazzese N.
51. Merlot N.
52. Montepulciano N.
53. Moscato Bianco B.
54. Muller Thurgau B.
55. Orpicchio B.
56. Petit Manseng B.
57. Petit Verdot N.
58. Pinot Bianco B.
59. Pinot Grigio G.
60. Pinot Nero N.
61. Pollera Nera N.
62. Prugnolo Gentile N.
63. Pugnello
64. Rebo N.
65. Refosco Dal Peduncolo Rosso N.
66. Riesling Renano B.
67. Riesling Italico B.
68. Roussane B.
69. Sagrantino N.
70. Sanforte N.
71. Sangiovese N.
72. Sauvignon B.
73. Schiava Gentile
74. Semillon B.
75. Syrah N.
76. Tempranillo N.
77. Teroldego N.
78. Traminer Aromatico Rs
79. Trebbiano Toscano B.
80. Verdea B.
81. Verdello B.
82. Verdicchio Bianco B.
83. Vermentino B.
84. Vermentino Nero N.
85. Vernaccia Di S.Gimignano B
86. Viogner B.